



ORDINANZA N.704/07

OGGETTO: Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati. Orario di attività.

IL SINDACO

Visto l'art.81 della L.R. 7 febbraio 2005 n.28 modificata dalla L.R. n.34 del 5 giugno 2007 "Codice del Commercio, Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti;

Tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio;

Visti gli esiti della concertazione a cui sono stati invitate le organizzazioni e associazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative;

Visto l'art.50 comma7 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

DISPONE

Il seguente orario di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei circoli privati di cui al D.P.R. n.235/2001:

1) per tutto il territorio comunale gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande compresi i circoli privati, devono rispettare il limite di apertura alle ore 05,00 e quello di chiusura alle ore 01,00 del giorno successivo;

2) nei giorni di venerdì, sabato e domenica e in tutti i giorni festivi e prefestivi il limite di chiusura è prorogato alle ore 02,00 del giorno successivo;

3) nell'ambito di tale fascia massima di apertura al pubblico ogni singolo operatore ha facoltà di scegliere l'orario del proprio esercizio;

4) l'orario minimo di apertura al pubblico è di 5 (cinque) ore di effettivo servizio da scegliersi all'interno della fascia massima;

5) l'orario di servizio al pubblico nei limiti sopra indicati, può essere diversificato per ogni giorno della settimana;

6) stabilita la fascia di orario di apertura e chiusura l'esercente ha la facoltà di un'ora di flessibilità sia in entrata che in uscita purchè non superi i limiti di apertura delle ore 05,00 e di chiusura delle ore 01,00;

7) è resa facoltativa la chiusura dell'esercizio in un giorno della settimana con il solo obbligo di comunicazione al pubblico ed al Comune;

8) i limiti di orario sopra indicati ai punti 1) e 2) possono essere derogati su richiesta del singolo esercente che presenta specifica domanda al Comune descrivendo l'attività che viene svolta nell'orario notturno accompagnata da idonea valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n.77 del 22 febbraio 2000. Il Comune valuterà la richiesta di proroga previo parere conforme dell'ARPAT;

9) tale autorizzazione, in deroga ai limiti di orario sopra stabiliti, potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di rumore consentiti e di disturbo della quiete pubblica prodotto dagli avventori dell'esercizio; si potranno ordinare altresì anche limiti di orario inferiori a quelli consentiti di cui ai punti 1) e 2), in caso di superamento del rumore consentito ed in caso di disturbo della quiete pubblica;

10) i limiti di orario di cui al presente provvedimento non si applicano agli esercizi di cui all'art.48, comma 1, lettera a), esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago , in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. che osservano l'orario dell'attività prevalente.

Capannori, 6/12/2007

Firmato

IL SINDACO
Dott. Giorgio Del Ghingaro